

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

## 4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### 9° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 8 GIUGNO 1993

Presidenza del Presidente Vincenza BONO PARRINO

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Avanzamento dei sottotenenti del Corpo di commissariato-ruolo sussistenza e del Corpo di amministrazione» (1138)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 3, 4, e <i>passim</i>
BOFFARDI ( <i>Rifond. Com.</i> ) .....	4
BOSO ( <i>Lega Nord</i> ) .....	2, 3, 4 e <i>passim</i>
CAPPUZZO ( <i>DC</i> ) .....	3, 4, 5
DI NUBILA ( <i>DC</i> ) .....	4
DIPAOLA ( <i>Repubbl.</i> ) .....	6
GIAGU DEMARTINI, <i>sottosegretario di Stato per la difesa</i> .....	5
IANNI ( <i>DC</i> ), <i>relatore alla Commissione</i> .....	2, 4
LORETO ( <i>PDS</i> ) .....	6
PERUZZA ( <i>PDS</i> ) .....	3
PISCHEDDA ( <i>PSI</i> ) .....	6
TEDESCO TATO ( <i>PDS</i> ) .....	4
ZAMBERLETTI ( <i>DC</i> ) .....	6

*I lavori hanno inizio alle ore 17,10.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

##### **«Avanzamento dei sottotenenti del Corpo di commissariato-ruolo sussistenza e del Corpo di amministrazione» (1138)**

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Avanzamento dei sottotenenti del Corpo di commissariato-ruolo sussistenza e del Corpo di amministrazione».

Prego il senatore Ianni di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

IANNI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il provvedimento al nostro esame intende estendere ai sottotenenti del Corpo di commissariato-ruolo sussistenza e del Corpo di amministrazione la medesima disciplina di avanzamento attualmente prevista per gli analoghi ufficiali dell'Arma dei carabinieri, del ruolo unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e del genio, nonché del Corpo automobilistico.

La valutazione per l'avanzamento avverrà pertanto per tutte le predette categorie di ufficiali dopo che gli interessati abbiano compiuto due anni di permanenza nel grado e superato il corso biennale di applicazione, che per i soggetti di cui si occupa il provvedimento è stato istituito solo di recente.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Ianni per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

BOSO. Vorrei chiedere alcuni chiarimenti al relatore. In particolare vorrei che mi fossero spiegati più chiaramente i tempi di svolgimento e le modalità del corso di applicazione indicato nel provvedimento, nonché gli effetti che la frequenza a tale corso produce sull'avanzamento degli ufficiali in questione.

IANNI, *relatore alla Commissione*. Secondo la disciplina attualmente in vigore, fra i criteri di valutazione per il passaggio di grado da sottotenente a tenente per l'Arma dei carabinieri, nonché per gli appartenenti al ruolo normale unico delle Armi e al Corpo automobilistico c'è l'anzianità e la frequenza di corsi di applicazione, mentre per le categorie indicate dal provvedimento in esame l'avanzamento avviene solo per anzianità.

Per elevare la qualità degli appartenenti a tali Corpi si è quindi pensato di istituire anche per essi un apposito corso biennale di applicazione. A questo punto si è creata la necessità di uniformare la disciplina ai fini dell'avanzamento.

CAPPUZZO. Vorrei ricordare brevemente l'*iter* formativo degli ufficiali provenienti dai corsi dell'Accademia. Dopo aver frequentato due anni di Accademia essi raggiungono il grado di sottotenente. Segue quindi un corso di applicazione di durata biennale. Pertanto, al termine dei primi due anni, si acquista il grado di sottotenente, mentre, dopo aver superato il successivo corso biennale, si raggiunge il grado di tenente.

Come ha riferito il relatore, anche per le categorie di cui si occupa il provvedimento in esame è stato istituito un corso di applicazione di durata biennale di livello universitario. I partecipanti al corso di applicazione si possono specializzare in settori particolari, magari con il conseguimento di una laurea civile quale quella in economia e commercio. Per essere compiutamente ufficiali del ruolo di sussistenza si deve aver superato anche la seconda fase, ma allora si rende necessario conferire anche a questi soggetti il grado di tenente.

BOSO. Comunque, mi sembra si tratti di un provvedimento confuso. Non viene infatti specificato se si tratta di un corso da frequentare dopo aver compiuto l'Accademia, se è un corso integrativo dell'Accademia stessa o se è un corso per ufficiali di complemento.

Oppure questi sono tutti ufficiali che hanno fatto i quattro anni di Accademia?

CAPPUZZO. Certo.

BOSO. Vi sono tanti ufficiali che diventano quadri permanenti sostenendo soltanto il corso biennale di specializzazione?

CAPPUZZO. Prima era previsto un corso speciale aggiuntivo. Nel disegno di legge comunque si fa riferimento agli ufficiali che hanno scelto la vita militare e che vengono messi nelle stesse condizioni degli altri.

BOSO. Dal testo di questo disegno di legge sembrerebbe che sia possibile rientrare in questa categoria da parte di tutti gli ufficiali di complemento e non soltanto degli ufficiali dell'Accademia. Diciamo allora che questi soggetti devono aver frequentato l'Accademia, perchè altrimenti qualsiasi ufficiale può essere soggetto a rientrare in questi quadri.

PRESIDENTE. È scritto: «provenienti dai corsi dell'Accademia».

CAPPUZZO. È esplicitamente previsto al comma 1 dell'articolo 1.

BOSO. Raccomandiamo allora al Governo di predisporre disegni di legge un po' più precisi!

PERUZZA. Devo dire che il dibattito mi ha un po' confuso rispetto all'illustrazione fatta dal relatore, che invece mi sembrava chiara. Ho capito che il provvedimento è rivolto ad uniformare una certa categoria rispetto ad un certo *iter* già previsto per settori organizzati in maniera precisa. Da questo punto di vista credo che il provvedimento sia più che corretto. Il dubbio che resta è se la frequenza del biennio garantisce un titolo o se invece si prevedono una serie di prove, che ovviamente

potrebbero anche non essere superate. A me sembra che questo sia un passaggio importante perchè, se il tutto è vincolato alla frequentazione del corso, vi sarebbe un passaggio soltanto per anzianità. Se invece vi sono delle prove da superare, il discorso è diverso.

PRESIDENTE. Si tratta di un corso di livello universitario.

CAPPUZZO. Sono previste almeno 25-30 materie da affrontare.

BOSO. Qualora però, per quanto riguarda l'assunzione nell'ambito di servizi amministrativi, questi soggetti dovessero ottenere il titolo e poi però non fossero in grado di svolgere il proprio mandato - ciò che riscontriamo generalmente nelle amministrazioni pubbliche -, ci ritroveremmo di fronte al solito problema senza poi riuscire a risolvere concretamente le questioni.

IANNI, *relatore alla Commissione*. Vorrei fare un chiarimento. Non possiamo ovviamente entrare nel merito della valutazione dei corsi. Ripeto però che, mentre per l'Arma dei carabinieri nei criteri di valutazione per il passaggio dal grado di sottotenente a quello di tenente hanno importanza i due anni di permanenza nel grado e la frequenza di scuole di applicazione, scuole altamente specializzate, per quanto riguarda invece il Corpo di commissariato si accedeva al grado di tenente solo per anzianità. Pertanto, per migliorare la qualità di questo Corpo, si è stabilito di creare delle scuole di applicazione anche per questi soggetti.

BOSO. A titolo di esame?

IANNI, *relatore alla Commissione*. Certo, perchè la legge così disciplina. Si tratta di un qualcosa in più che va a migliorare la loro professionalità. È ammessa anche la ripetizione.

BOSO. In tal modo un soggetto potrebbe continuare a frequentare i corsi fino a quando non riesce a superarli!

TEDESCO TATÒ. Può ripetere soltanto due volte il corso.

DI NUBILA. La presentazione che ha fatto il relatore del disegno di legge mi sembra molto chiara, forse più dello stesso testo. Non ho dubbi in ordine all'obiettivo che si vuole conseguire, e pertanto esprimo il mio parere favorevole.

BOFFARDI. Signor Presidente, vorrei soltanto formulare una domanda. Ho compreso il meccanismo previsto dal disegno di legge e sono grato al relatore e ai colleghi intervenuti per le spiegazioni fornite. Mi sembra questo un disegno di legge che serve a garantire un'equiparazione di trattamento di alcune categorie di ufficiali rispetto agli altri. Vorrei solo chiedere, ai fini di una vera realizzazione di questa equiparazione - dato che l'avanzamento ai gradi normalmente avviene anche sulla base della disponibilità di posti - se l'avanzamento corrisponde appunto ad una disponibilità che è comune a tutti oppure se di fatto, una volta che si dice che tutti devono sostenere gli stessi

corsi, si verifica una discriminazione sulla base della reale disponibilità dei posti ai gradi superiori.

CAPPUZZO. I ruoli sono aperti fino al grado di capitano, quindi si tratta di un meccanismo automatico.

GIAGU DEMARTINI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Vorrei richiamare ai commissari il contenuto dell'articolo 64 della legge n. 1137 del 1955. Esso recita: «L'avanzamento dei sottotenenti ha luogo ad anzianità.

Detti ufficiali sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto due anni di permanenza nel grado e, quando si tratti dei sottotenenti delle Armi dei carabinieri, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, nonché del Servizio automobilistico, provenienti dai corsi dell'Accademia, sempre che abbiano già superato i corsi di applicazione previsti dalla tabella n. 1 annessa alla presente legge. Se idonei, essi sono promossi con anzianità corrispondente alla data di compimento dei due anni di permanenza nel grado (...)».

Il provvedimento oggi al nostro esame (del quale auspico una sollecita approvazione) si limita - per i motivi esplicitati dal relatore - ad estendere quella previsione normativa ai sottotenenti dei Corpi di commissariato e di amministrazione.

Mi sembra pertanto che esso sia piuttosto chiaro.

BOSO. Ripeto, a me non sembra molto chiaro un provvedimento formulato in questo modo. Comunque preferisco che rimangano agli atti i dubbi che ho espresso, magari per risolvere eventuali contestazioni future.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Avverto i commissari che, essendo pervenuto il parere di nulla osta della 5<sup>a</sup> Commissione ed essendo infruttuosamente decorsi i termini regolamentari previsti per l'espressione del parere da parte della 1<sup>a</sup> Commissione, si può procedere alla votazione del provvedimento in titolo.

Passiamo dunque all'esame e alla votazione dell'articolo unico.

Ne do lettura:

#### Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 64 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è sostituito dal seguente:

«Detti ufficiali sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto due anni di permanenza nel grado e, quando si tratti dei sottotenenti dell'Arma dei carabinieri, del ruolo normale unico delle Armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, nonché del Corpo di commissariato - ruolo sussistenza, del Corpo di amministrazione e del Corpo automobilistico, provenienti dai corsi dell'Accademia, sempre che abbiano già superato i corsi di applicazione previsti dalla

tabella n. 1 annessa alla presente legge. Se idonei, essi sono promossi con anzianità corrispondente alla data di compimento dei due anni di permanenza nel grado».

2. Nella colonna 3 dei quadri IX - ruolo del Corpo di commissariato (ufficiali di sussistenza) e X - ruolo del Corpo di amministrazione della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, così come modificata dall'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 574, in corrispondenza del grado di sottotenente, sono inserite le seguenti parole: «Superare il corso di applicazione (f)».

LORETO. Signor Presidente, il Gruppo del PDS voterà a favore del provvedimento perchè risponde ad esigenze di giusta equiparazione tra soggetti che si trovano in condizioni analoghe. D'altra parte, la durata di due anni del corso di applicazione ci pare crei una situazione di legittimità per l'avanzamento al ruolo di tenente.

Per tali considerazioni, pertanto, il nostro voto sul provvedimento in esame sarà favorevole.

DIPAOLA. Annuncio il voto favorevole del Gruppo repubblicano al disegno di legge, dalla cui lettura si evince l'utilità del riordino che si intende operare nel settore e nello stesso tempo l'opera svolta dal Governo per migliorare qualitativamente la formazione di questi sottotenenti.

ZAMBERLETTI. Anche il Gruppo della Democrazia cristiana voterà a favore del provvedimento in esame, che tende alla equiparazione di soggetti operanti in situazioni analoghe, per cui mi pare non vi possano essere obiezioni sul contenuto del disegno di legge.

PISCHEDDA. Anch'io esprimo - a nome del Gruppo socialista - il voto favorevole al provvedimento in esame, per le motivazioni espresse dai colleghi che mi hanno preceduto.

BOSO. Il Gruppo della Lega Nord voterà a favore del disegno di legge, nel presupposto della validità dei chiarimenti in precedenza forniti.

PRESIDENTE. A nome del Gruppo misto-PSDI dichiaro il voto favorevole al provvedimento.

Poichè nessun altro chiede di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 17,40.*